

## ADEGUAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA DAL 1 NOVEMBRE 2009

Il 1° ottobre è stato firmato il decreto interdirigenziale di adeguamento delle indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari. Gli aumenti saranno operativi dal **1° novembre**.

Con Decreto del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale](#) del 5 ottobre.

L'indennità di trasferta dovuta per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri € 1,65;
- b) fino a 12 chilometri € 3,00;
- c) fino a 18 chilometri € 4,14; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.

L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e così corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri € 0,45;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
- c) oltre i 20 chilometri € 1,65.

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1 ottobre 2009 Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.  
(09A11784) (GU n. 231 del 5-10-2009 )

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia

di concerto con

### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,

relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni; Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e' pari a +5,5;

Visto il decreto interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri € 1,65;
- b) fino a 12 chilometri € 3,00;
- c) fino a 18 chilometri € 4,14;
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.

2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri € 0,45;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
- c) oltre i 20 chilometri € 1,65.